

Area CONSULTING & MANAGEMENT

LE NOVITÀ DEL “COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

□ **DL n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016**

*Recentemente è stato convertito in legge il Decreto c.d.
“Collegato alla Finanziaria 2017”, contenente una serie di
“disposizioni urgenti in materia fiscale”.*

Decreto prevede:

*la soppressione di Equitalia a decorrere dall'1.7.2017;
l'introduzione dello spesometro a cadenza trimestrale;
l'introduzione dell'invio trimestrale delle liquidazioni IVA;
la riapertura fino al 31.7.2017 della voluntary disclosure;
l'introduzione dal 2017 dei nuovi indici di affidabilità in
sostituzione degli attuali studi di settore;
soppressione comunicazione acquisti da San Marino, intrastat acquisti, black list e
aumento a € 30.000 del limite del credito IVA richiesto a rimborso
senza garanzia, ecc.).*

In sintesi:

SOPPRESSIONE EQUITALIA – Artt. 1 e 2

È confermato a decorrere **dall'1.7.2017**:

- la **soppressione di Equitalia**;
- l'affidamento dell'attività di riscossione alla (nuova) "**Agenzia delle Entrate – Riscossione**".

INTRODUZIONE SPESOMETRO "TRIMESTRALE" – Art. 4, comma 1

È confermata la modifica dell'art. 21, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere **dal 2017 l'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione**.

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5).

In sede di conversione è stato previsto che:

- l'invio relativo al **secondo trimestre** va effettuato **entro il 16.9**;
- l'invio relativo al **primo semestre 2017** va effettuato **entro il 25.7.2017**.

L'invio, **in forma analitica**, riguarda i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell'operazione.

SANZIONI

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio**. Ora in caso di **omesso / errato invio** dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della **sanzione di € 2 per fattura**, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è **ridotta a € 1**, entro il limite massimo di € 500, se l'invio / invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**.

Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA – Art. 4, comma 2

È confermata l'introduzione del **nuovo art. 21-bis**, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere **dal 2017, l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensili / trimestrali).

L'invio (telematico) va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre.

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche **con saldo a credito**.

Sono **esonerati** dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

In presenza di più attività gestite con **contabilità separate** va inviata un'unica comunicazione riepilogativa.

L'Agencia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

SANZIONI

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio**. Ora, **l'omessa / errata comunicazione** in esame è punita con la **sanzione da € 500 a € 2.000**. La sanzione è **ridotta a € 250 / 1.000** se l'invio / invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**.

ADEMPIMENTI SOPPRESSI

A decorrere **dal 2017** sono **soppressi**:

i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;

Inoltre **già a partire** dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2016** è altresì **soppressa la comunicazione "black list"** (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione "black list" 2016).

COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO – commi 21 e 22

Con l'eliminazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 16, DM 24.12.93 è stata **soppressa la comunicazione** all'Agencia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente) degli **acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino**.

La disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni **annotate a partire dall'1.1.2017**.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

- la **dichiarazione IVA relativa al 2016** va presentata **entro il 28.2.2017**;
- la **dichiarazione IVA relativa al 2017** e anni successivi va presentata entro il 30.4.

CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE – Art. 4-bis

In sede di conversione è stato previsto che **dall'1.1.2018**, le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a € 154,94) a turisti domiciliati / residenti in Stati extraUE destinati all'uso personale / familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell'UE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72, vanno **emesse in modalità elettronica**.

È demandata all'Agencia delle Dogane / Entrate l'individuazione di **modalità e contenuti semplificati** di fatturazione.

È stata soppressa la disposizione di cui all'art. 1, comma 368, Finanziaria 2016, che prevede(va) il rimborso dell'IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all'Albo ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/93.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI – ROTTAMAZIONE CARTELLE Art. 6

È confermata, la definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi. In sede di conversione la definizione è stata riconosciuta **ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016** (in precedenza fino al 2015).

La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni e interessi**, effettuando il **pagamento integrale, o in rate** sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Per effetto di quanto previsto in sede di conversione, la definizione agevolata:

- può **riguardare il singolo carico** iscritto a ruolo / affidato. È quindi ammessa la definizione parziale;
- interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che **hanno già pagato parzialmente**, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano **effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016**. Per le sanzioni amministrative per violazioni del **Codice della strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi**.

L'Agente della riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili:

- presso i propri sportelli;
- nell'area riservata del proprio sito Internet.

Entro il 28.2.2017, l'Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di accertamento esecutivo / avviso di addebito.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE Euratom e l'IVA riscossa all'importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'**apposita dichiarazione da effettuare**:

- entro** il termine fissato, in sede di conversione, al **31.3.2017**;
- utilizzando l'**apposito nuovo modello "DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata"**, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

- è stato fissato al **31.5.2017** il termine entro il quale l'Agente della

riscossione comunica al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza;

sono state riviste le modalità di pagamento delle predette somme. In particolare è previsto che:

il **70%** di quanto dovuto va versato **nel 2017** e il restante **30%** va versato **nel 2018**;
il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in **rate di pari ammontare**, nel numero **massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018**. Il numero massimo di rate passa quindi da 4 a 5.

La scadenza delle singole rate è così individuata:

Anno Scadenza rate

2017 Luglio, settembre, novembre

2018 Aprile, settembre

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché, come disposto in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

“NUOVI” STUDI DI SETTORE – Art. 7-bis

In sede di conversione è stato previsto che, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017**, il MEF individua **indici sintetici di affidabilità fiscale** cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

Contestualmente, **vengono meno** le disposizioni relative agli **studi di settore** previsti dall'art. 62-bis, DL n. 331/93 e **ai parametri** di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95.

Ciò va collegato con la “nuova” finalità affidata agli studi di settore (da strumento di accertamento a strumento di compliance) illustrata dall'Agenzia delle Entrate nel mese di settembre.

PRESUNZIONE ACCREDITI / PRELEVAMENTI LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE – comma 1

Con la modifica dell'art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, **con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari** non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) **ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri** e, comunque, a **€ 5.000 mensili**.

Va inoltre evidenziato che è **stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori**

autonomi. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 7.10.2014, n. 228).

NOTIFICA AVVISI / ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO – commi da 6 a 13

Con l'integrazione dell'art. 60, DPR n. 600/73, è prevista la possibilità, da parte dell'Ufficio, di **effettuare a mezzo PEC**, con invio all'indirizzo risultante dall'Indice INI – PEC, **la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali / società / lavoratori autonomi** iscritti in Albi / elenchi.

La notifica si intende **perfezionata**:

per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell'avvenuta spedizione del messaggio;

per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all'Ufficio.

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Indice INI-PEC, la notifica può essere effettuata, a coloro che ne facciano richiesta:

all'indirizzo di PEC di cui sono intestatari;

all'indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 (avvocati, consulenti del lavoro, ecc.);

all'indirizzo PEC del coniuge / parente o affine entro il 4° grado specificamente incaricati diricevere le notifiche per conto dell'interessato.

Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate **a decorrere dall'1.7.2017**.

Per gli atti notificati fino al 30.6.2017 sono applicabili le disposizioni previgenti.

Relativamente alle **cartelle di pagamento è specificato che la notifica tramite PEC** nei confronti di **ditte individuali / società / lavoratori autonomi** iscritti in Albi / elenchi va effettuata all'indirizzo risultante dall'indice INI-PEC. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Indice INI-PEC la notifica è effettuata all'indirizzo dichiarato all'atto della relativa richiesta.

Le notifiche di atti / cartelle effettuate nel periodo 1.6 – 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) effettuate con **modalità diverse dalla PEC** sono **rinnovate** mediante invio all'indirizzo PEC del destinatario; i termini di impugnazione degli stessi **decorrono dalla data di rinnovazione** della notifica.

Anche la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali può essere effettuata a mezzo PEC. Tale disposizione si applica alle notifiche effettuate dall'1.7.2017.

NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA – commi 14 e 15

È **differito al 31.3** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il **termine di consegna della CU** (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d'imposta. Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE – commi da 19 a 20 IRPEF / IRES / IRAP

Con la modifica dell'art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che:

- il versamento del **saldo IRPEF / IRAP** da parte di persone fisiche / società di persone / società semplici, va effettuato **entro il 30.6** (in precedenza, 16.6) dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- in caso di **liquidazione / trasformazione / scissione / fusione**, le società di persone / società semplici effettuano i suddetti versamenti entro **l'ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
- il versamento del **saldo IRES / IRAP** da parte delle società di capitali è effettuato entro **l'ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) del **sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- le società di capitali che approvano il bilancio **oltre il termine di 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo IRES / IRAP **entro l'ultimo giorno** (in precedenza, giorno 16) **successivo a quello di approvazione del bilancio**. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

È confermata la possibilità di **differire il versamento di 30 giorni** con la consueta **maggiorazione dello 0,40%**.

Le novità in esame hanno effetto **a decorrere dall'1.1.2017**.

IVA

Per effetto della modifica degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), DPR n. 542/99, il saldo IVA

va versato **entro il 16.3** di ciascun anno ovvero **il 30.6 dell'anno di presentazione della dichiarazione** (in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese / frazione di mese successivo alla predetta data.

QUADRO RW IMMOBILI ALL'ESTERO "SENZA VARIAZIONI" – comma 23

A seguito dell'integrazione dell'art. 4, comma 3, DL n. 167/90, è previsto che **non sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW** per gli immobili situati all'estero per i quali **"non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero"**.

RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A € 30.000 – comma 32

È stato **umentato a € 30.000** (in precedenza € 15.000) il limite al cui mancato superamento **non è richiesta la garanzia** per il rimborso del credito IVA.

Inoltre, con la modifica dell'art. 38-bis, commi 3 e 4, DPR n. 633/72, è previsto che per il rimborso superiore a € 30.000 (in precedenza € 15.000):

- richiesto da un **soggetto “non a rischio”**, è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del **visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e “allegando” alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
- richiesto da un **soggetto “a rischio”**, va **prestata apposita garanzia**.

[Studio ares consulting](#)